



## Assegno per il nucleo familiare

*(Nuove modalità di presentazione della domanda)*

### Sommario:

A decorrere dal **01.04.2019** le domande, sinora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro in modo cartaceo utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS **in via telematica** al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante ed assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

### Nel dettaglio:

#### *Nuove modalità di presentazione della domanda*

A far data dal **01.04.2019** le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole devono essere presentate direttamente all’ INPS – **esclusivamente in modalità telematica**. Quindi le domande sinora presentate dai lavoratori ai propri datori di lavoro (con modello ANF/DIP SR16), devono essere presentate direttamente all’INPS.

Il richiedente (lavoratore) può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata dell’INPS.

In caso di variazione, il richiedente deve presentare – **in via (esclusivamente) telematica** – una nuova domanda di variazione per il periodo di interesse.

#### *Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare in casi particolari*

Si precisa che chi già ad oggi è obbligato a richiedere l’autorizzazione (per esempio ragazza madre, divorziati ecc.) ha tutt’ora l’obbligo di presentare la relativa domanda (di regola ogni 5 anni) tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”. In caso di accoglimento, al richiedente non sarà più inviato il provvedimento di autorizzazione.

#### *Modalità di presentazione della domanda*

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata **dal lavoratore all’INPS** – esclusivamente in via telematica. Il lavoratore ha due possibilità:

- presentazione tramite **WEB**: sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) – Il **lavoratore** si deve registrare e presentare la domanda in autonomia;
- presentazione tramite un **patronato**.



**Istruzioni per i  
datori di lavoro**

Il **datore di lavoro** riceve una comunicazione da parte dell'Inps sull'eventuale importo da erogare. Gli importi sono messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale (utility specifica gestita dal nostro ufficio) e con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Per ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione.

*Bolzano/Brunico, aprile '19*

Cordiali saluti

dott. Günther Sachsalber / dott. Philip Girardi / dott.ssa Judith Huber